



Centro convenzionato (C.F.A.)

AiFOS

Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro

Corso di formazione per RSPP Datore di lavoro

(D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 art. 34)



Attività di formazione svolta nella sede di

For.Co.Im. - Formazione e Consulenze alle Imprese -

80035 Nola (Napoli) - via circumvallazione 26 (Parco delle Mimose)

Tel. 081.195.130.15 - Mob. 333.905.85.00 - 339.640.16.17 - E.mail formazione@forcoim.it

www.forcoim.it

CHI SIAMO

La **For.Co.Im. (Formazione e Consulenze alle Imprese)** è un'associazione tra professionisti attiva nel campo della consulenza globale alle imprese formata da un team di professionisti altamente specializzati e con pluriennale esperienza in diversi settori - dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla consulenza finalizzata alla certificazione di qualità, alla finanza agevolata, alla consulenza tecnico-urbanistica - in grado di rispondere a tutte le esigenze di adeguamento alle normative vigenti.

La **For.Co.Im. (Formazione e Consulenze alle Imprese)** offre i propri servizi ad enti, associazioni, amministrazioni comunali, case di riposo, cliniche private, scuole, istituti bancari, liberi professionisti, P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), S.P.A. (Società per Azioni), la propria collaborazione ed assistenza completa per l'espletamento e la regolamentazione agli obblighi di legge.

La **For.Co.Im. (Formazione e Consulenze alle Imprese)** ha sede operativa a Nola in provincia di Napoli ma opera in tutto il territorio nazionale grazie alla sua dotazione logistica di alto profilo.

For.Co.Im. diventa "Centro di Formazione AIFOS"

In data 10.05.2010 il Consiglio Direttivo della **AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicurezza)** ha dato esito positivo alla richiesta di convenzione dando così l'autorizzazione alla **For.Co.Im.** di "**Centro di Formazione Territoriale Aifos**".

La convenzione stipulata, sulla quale si è investito con fiducia, pone la **For.Co.Im.** in grado di erogare qualsiasi tipo di corso di formazione legato alla Sicurezza sul Lavoro, compresi i corsi sottoposti ad accreditamento regionale quali RSPP ed RLS o altri corsi soggetti a regolamentazione particolare.

Ovviamente un ente importante come la **AIFOS** pretende garanzie di professionalità certa e di elevato livello, garanzia riscontrata nella **For.Co.Im.**

LA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La **Sicurezza sui luoghi di lavoro** continua ad essere uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno, partendo dal fatto che:

il 57% delle aziende ispezionate in Italia risulta irregolare

Ogni anno il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul lavoro, si tratta quasi di un 1.000.000 di incidenti di diversa natura e gravità dei quali 27.000 determinano una **invalidità** permanente nella vittima e più di 1.300 ne causano la **morte**. Ciò equivale a dire che ogni giorno 3 persone perdono la vita per disgrazie legate alla propria attività lavorativa.

In riferimento agli obblighi ed alle prescrizioni sulla **Sicurezza sui luoghi di lavoro** vanno prese tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni e/o malattie professionali mentre si lavora.

L'entità del problema e la particolarità della materia hanno reso necessario, nel tempo, una adeguata legislazione. In Italia, la **Sicurezza sui luoghi di lavoro** è oggi regolamentata dal **D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81** comunemente conosciuto come "**Testo Unico per la sicurezza**"



L'ARTICOLO DI LEGGE

D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro)

-**Art. 31** (servizio di prevenzione e protezione)

-**Art. 32** (capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)

-**Art. 33** (compiti del servizio di prevenzione e protezione)

-**Art. 34** (svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)

LA FIGURA DEL RSPP DATORE DI LAVORO

Tutte le aziende che hanno lavoratori o soci o collaboratori devono ottemperare alle norme vigenti in materia di **Sicurezza sui luoghi di lavoro** e quindi sono soggette alla nomina del **RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**.

Il **Datore di lavoro** può assumere in proprio l'incarico di **RSPP** se la sua azienda rientra tra le seguenti:

- aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
- aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti
- aziende della pesca: fino a 20 addetti
- altre aziende: fino a 200 addetti

Nel caso contrario il **Datore di lavoro** ha l'obbligo di nominare la figura di **RSPP** esterno.

LE SANZIONI

Art. 55 comma 1 lett. b)

E' punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da € 5.000 ad € 15.000 il **Datore di lavoro** che non provvede alla nomina del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, salvo il caso previsto dall'art. 34 (ruolo di **RSPP** ricoperto direttamente dal **Datore di lavoro**).

In questo ultimo caso, il **Datore di lavoro** in qualità di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è tenuto alla frequentazione del corso di formazione.

Art. 55 comma 4 lett. a)

E' punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 800 ad € 3.000 il **Datore di lavoro** che non provvede a frequentare i corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia è svolta dall'ASL competente per territorio e, per quanto di specifica competenza dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.



OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente, riguardanti lo svolgimento del ruolo assegnato.

PERCORSO FORMATIVO

Il **D.Lgs. 81/08 art. 34 comma 2** afferma che il **Datore di lavoro** che intende svolgere i compiti di **RSPP** deve frequentare apposito corso di formazione della durata minima di 16 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il **D.M. 16 Gennaio 1997 art. 3** fissa i contenuti minimi della formazione:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale,
- b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende,
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni,
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori,
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza,
- f) la valutazione dei rischi,
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza,
- h) i dispositivi di protezione individuale,
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza,
- l) la prevenzione sanitaria,
- m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

16 ore (oltre esame finale di verifica dell'apprendimento).

Corso di aggiornamento periodico (art. 34 comma 3): **4 ore**

ATTESTAZIONE

L'attestato è rilasciato, dopo la prova d'esame, da **organismo paritetico bilaterale** per la formazione, così come previsto dal **D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 art. 10 comma 1**.

Gli attestati che vengono rilasciati sono muniti di protocollo ed archiviati a disposizione dell'anagrafe nazionale per la formazione dei lavoratori.

COSTO ED ATTIVITA' FORMATIVA

Il costo del corso di formazione è fissato in **€ 250,00** Previsti sconti per l'erogazione di più corsi di formazione alla stessa azienda.

Il calendario previsto della formazione è riportato nella **SEZIONE PROGRAMMAZIONE** del sito internet **www.forcoim.it**

L'attività di formazione potrà essere svolta, previo verifica, anche direttamente in azienda.

